

goria C-2 da parte degli enti, società e privati. (*Stampato* n. 1639-A).

È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

È iscritto a parlare l'onorevole camerata Brunelli. Ne ha facoltà.

BRUNELLI. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro delle finanze sulla difficoltà di interpretazione dell'articolo 2, che si riferisce alla obbligatorietà della rivalsa per gli emolumenti corrisposti al personale dipendente da un datore di lavoro; perchè oltre agli stipendi, alle pensioni, agli assegni ecc., ci sono anche le indennità per la risoluzione del contratto, cioè le indennità corrispondenti al preavviso e le indennità corrispondenti al servizio prestato. Occorre stabilire se per dette indennità è obbligatorio l'esercizio di rivalsa oppure no. Se non è obbligatorio sarebbe bene dirlo chiaramente.

Se sì, occorrerebbe fare delle discriminazioni, perchè, come gli onorevoli camerati e l'onorevole Ministro hanno presente, la legge stabilisce e contempla contratti a tempo determinato e contratti a tempo indeterminato.

Per i contratti a tempo determinato evidentemente trattandosi di fatti che si sviluppano dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, cioè dopo il gennaio 1933, potrebbe aversi l'interpretazione che siasi da applicare la rivalsa. Ma per i contratti a tempo indeterminato, trattandosi di prestazioni d'opere, che, per una parte, sono anteriori al 1º gennaio 1933, sarà opportuno stabilire se anche per questa parte di indennità debba essere esercitato il diritto di rivalsa.

È bene precisare, per eliminare tutte quelle contestazioni che possono verificarsi in pratica, perchè se nelle disposizioni che entrano in vigore, sono comprese anche le indennità corrisposte per il periodo di prestazioni d'opera anteriore al 1º gennaio è evidente che dovrà essere esercitato il diritto di rivalsa.

Ora siccome di fronte a questa tesi si può opporre che l'indennità si riferisce a prestazioni anteriori al 1º gennaio 1933 e che quindi non deve essere esercitato il diritto di rivalsa, sarà opportuno chiarire convenientemente la disposizione di legge.

Per quanto si riferisce agli stipendi, la disposizione di legge è stata interpretata nella relazione della Giunta del bilancio, dall'onorevole camerata Olivetti, il quale, nella sua relazione, interpreta che anche gli stipendi corrisposti dopo il gennaio 1933, ma che si riferiscono al periodo anteriore al gennaio 1933, si intendono esenti dal diritto di

rivalsa, ma per le indennità non è stato fatto cenno alcuno, nè nella relazione dell'onorevole Ministro, nè in quella del relatore.

È una questione che riguarda contemporaneamente le due categorie di datori di lavoro e di prestatori d'opera: è bene che essa sia chiarita, perchè se non si esercitasse il diritto di rivalsa, quando esso fosse obbligatorio, a norma dell'ultimo comma, lo Stato potrebbe riscuotere nuovamente l'imposta a carico del percipiente il reddito, con una sovratassa pari al 50 per cento almeno dell'imposta a carico dei datori di lavoro.

Ecco perchè desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole Ministro sulla necessità di chiarimenti.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale riservando la facoltà di parlare al Governo.

Ha chiesto di parlare l'onorevole Ministro delle finanze. Ne ha facoltà.

JUNG, *Ministro delle finanze*. Risponderò subito all'onorevole camerata Brunelli rilevando che l'articolo 2 parla di stipendi.

È stato chiarito, per accordi presi con l'amministrazione delle finanze, che per quanto riguarda gli stipendi, pensioni ed assegni, l'applicazione della legge sarà fatta esclusivamente per stipendi, assegni e pensioni che matureranno dopo il 1º gennaio 1933; cioè gli stipendi, pensioni ed assegni corrisposti nel 1933, ma che si riferiscono ad un periodo anteriore al 1º gennaio 1933, sono esclusi dall'applicazione della legge.

Questo è chiaramente inteso.

Io non avrei altre osservazioni da fare riguardo a questa legge; tuttavia ritengo opportuno di rilevare alcuni punti toccati dal relatore, poichè in materia di imposte è bene che vigga la chiarezza più esplicita. Ed io debbo dire anzitutto che il sistema del decreto-legge implica che qualsiasi aumento di retribuzione fatto in virtù delle disposizioni transitorie costituisce indubbiamente un reddito tassabile, anche se nella prima applicazione della legge è stato convenuto che, per amore di gradualità equitativa, questi aumenti vengano in un primo tempo esentati ma per questo primo anno soltanto.

Altro punto che va precisato: gli emolumenti di carattere eventuale costituiscono pur essi reddito tassabile, ma anche in questo caso sono in corso delle misure di adatta-